

Avv. Michele Ciravegna
Via Brigata Liguria 1/6
16121 Genova
Tel. 010/565482 fax 010/564104
P.I. 0172277099

TRIBUNALE di GENOVA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

R.G. 6184/2018/21 P.M.

P.M. Dott. W. Cotugno

G.I.P. Dott. R. Ghio

Istanza di revoca di misura cautelare ex art. 321, comma 3 c.p.p..

Il sottoscritto *GALLI Claudio*, nato a Pontremoli (MS) il 3/11/1949 C.F. GLLCLD49S03G870F, residente in Genova, Via Gaslini, 10, indagato come in atti nel procedimento penale a margine indicato, difeso e rappresentato dall'*Avv. Michele Ciravegna* del Foro di Genova con Studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/6, P.IVA 01722770995, P.E.C.: avvmicheleciravegna@cnfpec.it,

PREMESSO

- che in data 9/07/2018 il P.M. procedente formulava richiesta di sequestro preventivo del tratto di arenile occupato dall'indagato per il tramite della ditta "Bagni Liggia", adducendo la mancanza di titolo concessorio in quanto le disposizioni legislative che prevedono rinnovi o estensioni delle concessioni demaniali marittime in assenza di gara sono state giudicate contrastanti con norme dell'Unione Europea e dichiarate inapplicabili dalla giurisprudenza penale nonché amministrativa;
- che con provvedimento del 2/10/2018 il G.I.P. presso il Tribunale di Genova rigettava tale richiesta sulla scorta della totale mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato;
- che in data 11/10/2018 interponeva appello il P.M. lamentando che l'errore in cui sarebbe incorso l'indagato, ritenuto "*scusabile*" dal G.I.P., fosse tutt'altro che tale e reiterando la richiesta di sequestro preventivo;
- che il Tribunale del Riesame, riunitosi in Camera di Consiglio il 2/11/2018, rigettava l'atto di appello adducendo però quale motivazione del provvedimento l'impossibilità da parte della normativa sovranazionale di integrare *in malam partem* un precetto penale ed adombrando in tal caso una violazione del principio di

tassatività e così non ravvisando il *fumus* della natura arbitraria dell'occupazione e conseguentemente dell'elemento materiale del reato;

- che il P.M. ricorreva per Cassazione lamentando l'erronea applicazione di legge, deducendo l'esistenza del *fumus* dell'elemento materiale del reato dall'asserita occupazione di area demaniale con concessione scaduta e rimarcando il non profilarsi di una questione di applicazione *in malam partem* della normativa comunitaria;
- che il Supremo Collegio, con Sentenza n. 25993 del 6/03/2019 annullava l'Ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame;
- che il successivo 12/07/2019 il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame, preso atto della Sentenza di rinvio della Suprema Corte, in applicazione dei principi ivi esposti, ravvisato sussistente il *fumus delicti*, disponeva il sequestro preventivo del tratto di arenile occupato dall'indagato per il tramite della ditta "Bagni Liggia";
- che l'indagato ricorreva per Cassazione sostenendo la violazione di legge in merito all'applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in ordine alla inesistenza dell'atto concessorio;
- che la Corte di Cassazione, riunita in data 7/02/2020, con Sentenza n. 10218/2020, rigettava il ricorso;
- che in data 20/05/2020 l'Ing. Galli presentava istanza di dissequestro sulla scorta dell'entrata in vigore del cd. "Decreto Rilancio" – D.L. n. 34/2020, riferendosi più in particolare all'art. 182, c. 2 (*Ulteriori misure a sostegno del settore turistico*) ivi contenuto;
- che il successivo 29/06/2020 la S.V. Ill.ma rigettava l'istanza;
- che in data 18/05/2021 il conchiudente presentava nuova istanza di dissequestro sulla scorta della Delibera n. 18 del 4/02/2021 assunta dal Comune di Genova, in base alla quale si prorogava l'efficacia dei rapporti di occupazione di suolo pubblico al 31/10/2022;
- che il successivo 4/06/2021 la S.V. Ill.ma rigettava l'istanza;

- che in data 15/06/2021 il P.M. formulava nuova richiesta di sequestro preventivo tesa ad estendere l'efficacia della misura custodiale reale alle aree non comprese nel precedente sequestro;
- che in data 8/11/2021 la S.V. Ill.ma, in accoglimento della richiesta così come formulata, emetteva Decreto di sequestro preventivo;
- che, tuttavia, in data 9/11/2021 veniva pubblicata la Sentenza n. 18/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato **in sede giurisdizionale – Adunanza Plenaria**, adita con Decreto n. 160 del 2021, con cui il Presidente del Consiglio di Stato, rilevava che la questione riveste una particolare rilevanza economico-sociale e che tale circostanza rende opportuna una pronuncia della Adunanza Plenaria, **onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali**;
- che, come noto, infatti, all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tradizionalmente riconosciuta **funzione nomofilattica**, termine con il quale si indica l'attività di esatta e uniforme interpretazione della legge volta a garantire l'unità del diritto oggettivo, il cui esercizio è affidato, essenzialmente, agli organi giurisdizionali di vertice degli ordinamenti giuridici di appartenenza. Invero, detto termine, nel suo significato più rigoroso, è da intendersi quale attività di difesa del diritto e di mantenimento dell'esistente giuridico. Tuttavia esso ha conosciuto nel tempo un'estensione della sua portata semantica, così da includere non soltanto una funzione conservativa, ma anche una funzione propositiva (tradizionalmente riferita alla *nomotesia*), corrispondente all'attività di *reductio ad unitatem* dei diversi orientamenti giurisprudenziali¹. I due profili, come è evidente, sono strettamente collegati tra loro, in una reciproca interazione che dipende, nel suo concreto atteggiarsi, dalla concezione dell'interpretazione a cui si fa riferimento: in questo senso, infatti, l'emersione e lo sviluppo del profilo propositivo si lega ad un'impostazione non formalistica dell'attività ermeneutica, un'impostazione per cui cioè non si riconduce all'enunciato normativo un unico significato corretto². La funzione nomofilattica, in

¹ Carbone, E., *Quattro tesi sulla nomofilachia*, in *Pol. dir.*, 2004, 599 ss. Il salto semantico è evidente in Denti, V., *A proposito di Corte di cassazione e nomofilachia*, in *Foro it.*, 1986, V, 418. In generale cfr. Calamandrei, P., *La Cassazione civile*, ora in *Opere*, VII, Napoli, 1976, 33 ss., 57 ss. e 97 ss..

² Cfr. al riguardo Tarello, G., *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, 1974, 389 ss.; Guastini, R., *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, 1998, 67.

tal modo individuata, si lega alla necessità di garantire al cittadino la certezza e prevedibilità del diritto e la sua uniforme applicazione: in quanto tale, deve essere quindi considerata espressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.³;

- che il provvedimento sopra citato, pronunciato esercitando le funzioni sopra descritte, nonostante affermi la diretta applicabilità della normativa comunitaria con tutte le conseguenti implicazioni sui titoli concessori che dal 2009 hanno beneficiato di proroghe automatiche, sancisce incontrovertibilmente come non si possa *“invocare il rischio correlato alle possibili ripercussioni che una simile non applicazione potrebbe generare in termini di responsabilità penale dei concessionari demaniali, i quali, secondo una certa impostazione, venute meno le proroghe ex lege, si troverebbero privi di titolo legittimante l'occupazione del suolo demaniale, così incorrendo nel reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo previsto dall'art. 1161 cod. nav.. Tale timore è, infatti, privo di fondamento, atteso che ad una simile conclusione ostano incondizionatamente i principi costituzionali di riserva di legge statale e di irretroattività della legge penale. Detti principi, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia U.E., fanno parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri e come tali sono parte integrante dello stesso ordinamento comunitario (ed in ogni caso rappresenterebbe comunque controlimiti interni al principio di primazia). Ne discende che la descritta operazione di non applicazione della legge nazionale anticomunitaria non può in alcun modo avere conseguenze in punto di responsabilità penale, per la semplice ragione che il diritto dell'Unione non può mai produrre effetti penali diretti in malam partem”*.
- che pertanto, alla luce di tale illuminata interpretazione, la concessione dei Bagni Liggia è da considerarsi senza ombra di dubbio valida ed efficace così come tutte quelle (oltre 17.000) che versano nelle medesime condizioni e che, diversamente opinando, sarebbero potenzialmente soggette al medesimo titolo ablativo;

³ In particolare Andrioli, V., *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 924.

- che tale provvedimento si applica incontrovertibilmente al caso di specie, che di fatto si appalesa quale “*unicum*” in tutta Italia **nonostante versi in posizione perfettamente identica a tutti o quasi i concessionari italiani;**
- che, da ultimo la Sentenza sopra citata sancisce che “*al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.*”.
- che pertanto appare evidente come tale circostanza elimini in radice tutte le problematiche sottese al caso di cui trattasi e renda inutile ed oltremodo dannoso il permanere del vincolo reale (vieppiù esteso a tutti i manufatti oggetto del titolo concessorio), costituendo quel fatto sopravvenuto positivamente previsto dal comma 3 dell’art. 321 c.p.p..

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto **GALLI Claudio**, difeso e rappresentato dall’*Avv. Michele Ciravegna* del Foro di Genova, formula

ISTANZA

affinché il Giudice adito voglia revocare, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., la misura in atto per la sopravvenuta mancanza dei presupposti applicativi ivi previsti.

Con ossequio.

Genova, li 16 novembre 2021

GALLI Claudio
Visto per autentica
Avv. Michele Ciravegna

Il sottoscritto **GALLI Claudio**, nato a Pontremoli (MS) il 3/11/1949 C.F. GLLCLD49S03G870F, residente in Genova, Via Gaslini, 10, delega al deposito del presente atto (anche a mezzo di invio via PEC in ossequio alla vigente normativa) il proprio difensore Avv. Michele Ciravegna del Foro di Genova.

Con ossequio.

Genova, li 16 novembre 2021

GALLI Claudio
Visto per autentica
Avv. Michele Ciravegna